



Legge 8 marzo 1951, n. 122

Norme per la elezione dei consigli provinciali

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1951

ART. 1

1. Ogni provincia ha un consiglio provinciale, un presidente della giunta provinciale e una giunta provinciale¹.

ART. 2

*Abrogato*²

ART. 3

*Abrogato*³

ART. 4

*Abrogato*⁴

1 - L'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) stabilisce ora che "sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente".

2 - L'art. 2, che disciplinava la composizione dei consigli provinciali, è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La stessa materia è ora disciplinata dall'art. 37, commi 2, 3 e 4 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000.

3 - L'art. 3 disciplinava la composizione della giunta provinciale che è attualmente determinata dall'art. 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4 - L'art. 4 contemplava il potere del presidente della giunta provinciale di convocare e presiedere il consiglio provinciale; esso è stato abrogato dall'art. 34 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*). I poteri del presidente della provincia sono ora disciplinati dall'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*Legge
8 marzo 1951
n. 122*

**Norme per
la elezione
dei consigli
provinciali**

ART. 5

*Abrogato*⁵

ART. 6

*Abrogato*⁶

ART. 7

1. Il consiglio provinciale dura in carica [quattro ⁷] anni.
2. Il presidente della giunta provinciale e la giunta provinciale scadono contemporaneamente al consiglio ma restano in carica sino alla nomina dei successori⁸.
3. *Omissis*⁹

-
- 5 - L'art. 5 disciplinava le modalità di elezione del presidente della giunta provinciale da parte del consiglio provinciale; esso è stato abrogato dall'art. 34 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezioni diretta del sindaco, ecc.*). Le modalità di elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia sono previste dall'art. 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 - 6 - L'art. 6 regolava le modalità di elezione della giunta provinciale da parte del consiglio provinciale; esso è stato abrogato dall'art. 34 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezioni diretta del sindaco, ecc.*). Le modalità di nomina della giunta da parte del presidente della provincia sono adesso previste dall'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 - 7 - La parola "quattro" deve intendersi sostituita dalla parola "cinque" a norma dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che "il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni".
 - 8 - A norma dell'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili".
 - 9 - Comma che stabiliva sino a quando durasse in carica il consiglio provinciale [fattispecie ora disciplinata dall'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267] ed entro quali termini dovessero essere rinnovate le elezioni [su cui si veda la legge 7 giugno 1991, n. 182 (*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*), e successive modificazioni].

- 4. La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.
- 5. Si procede alla rinnovazione integrale del consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri¹⁰.
- 6. [Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette¹¹].

ART. 8

- 1. Il consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.
- 2. Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei consigli comunali¹².

*Legge
8 marzo 1951
n. 122*

**Norme per
la elezion
dei consig
provincia**

10 - Si veda anche l'art. 141, comma 1, lett. b), nn. 3 e 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11 - Il comma deve ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 giugno 1991, n. 182 (*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*), e successive modificazioni, la quale ha introdotto un turno annuale ordinario, da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, nel quale si svolgono le elezioni.

12 - Si tratta del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), e successive modificazioni, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*), e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. Si veda anche l'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*). Le modalità di elezione dei consiglieri provinciali, sulla base di collegi uninominali, sono ora previste dall'art. 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 9

1. In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati¹³.
2. A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.
3. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
4. La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.
5. Il decreto del prefetto che fissa¹⁴ la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.

13 - Comma così sostituito dall'art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, e al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali*).

14 - A norma dell'art. 3, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 (*Norme per lo svolgimento delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*), e successive modificazioni, "la data per lo svolgimento delle elezioni" dei presidenti delle province e dei consigli provinciali "è fissata dal Ministro dell'interno ... ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge".



ARTT. 10 E 11

*Abrogati*¹⁵

ART. 12

1. In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda comuni appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

2. L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale [o delle preture da esso dipendenti¹⁶] che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

3. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

15 - Gli artt. 10 e 11 che stabilivano le cause di ineleggibilità e quelle di incompatibilità alla carica di consigliere provinciale, sono stati abrogati dall'art. 10, primo comma, n. 1) della legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*). Questa legge è stata a sua volta abrogata "fatte salve le disposizioni ivi previste, per i consiglieri regionali", dall'art. 274, comma 1, lett. 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La materia delle ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale nonché delle incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è ora disciplinata dagli artt. 60-70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si veda anche l'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*).

16 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate).

*Legge
8 marzo 1951
n. 122*

**Norme per
la elezione
dei consiglieri
provinciali**

ART. 13

1. La corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati - dei quali uno presiede - nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

ART. 14¹⁷

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

2. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla provincia.

3. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

4. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

17 - Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali ecc.*), e successivamente così modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche e ai procedimenti elettorali*), nonché dall'art. 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti¹⁸.

5. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale¹⁸.

6. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali¹⁹.

18 - Gli attuali commi quarto e quinto hanno sostituito l'originario quarto comma a norma dell'art. 3, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*). Inoltre, il quarto comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

19 - Comma così sostituito dall'art. 4, comma 6, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*). Si veda anche l'art. 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Legge
8 marzo 1991
n. 122

**Norme per
la elezione
dei consiglieri
provinciali**

ART. 15

*Abrogato*²⁰

ART. 16

*Abrogato*²¹

ART. 17²²

1. Compite le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'ufficio elettorale centrale:

1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione²³;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa

20 - L'articolo conteneva norme relative alle candidature; esso è stato abrogato dall'art. 5 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.*).

21 - L'articolo disponeva alcuni adempimenti dell'ufficio elettorale centrale; esso è stato abrogato dall'art. 5 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.*).

22 - Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.*), e successivamente modificato dall'art. 13, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

23 - Numero così modificato dall'art. 13, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati²⁴.

2. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto [nelle tabelle E e F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136²⁵]. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione e con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14²⁶.

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

ART. 18²⁷

1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli uffici elettorali circoscrizionali e presso l'ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.

24 - Numero così modificato dall'art. 13, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

25 - Le parole riportate tra parentesi quadre devono ritenersi abrogate. I modelli delle schede attualmente in vigore per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale sono stabiliti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), nonché dalle tabelle G e H allegate al decreto medesimo, per il primo turno di votazione, e dalle tabelle D ed I, per l'eventuale turno di ballottaggio [pagg. 336 e 338 e pagg. 332 e 339].

26 - Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*).

27 - Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.*).

*Legge
8 marzo 1951
n. 122*
**Norme per
la elezione
dei consigli
provinciali**

ART. 19

*Abrogato*²⁸

ART. 20

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltrò.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'ufficio elettorale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

ART. 21

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

- 1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
- 2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. - 3. - 4. *Abrogati*²⁹

ART. 22³⁰

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno

28 - L'articolo, che conteneva norme sull'espressione del voto da parte dell'elettore, è stato abrogato dall'art. 34, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezioni dirette del sindaco, ecc.*), e successive modificazioni.

29 - Gli ultimi tre commi contenevano norme sulla proclamazione degli eletti; essi sono stati abrogati dall'art. 8 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.*).

30 - Articolo così sostituito dall'art. 9 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.*).

degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della corte di appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prendersene visione nei successivi quindici giorni.

ART. 23³¹

1. L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la corte d'appello od il tribunale ai termini dell'art. 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;
determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. *Abrogati*³²

ART. 24

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali

31 - Articolo così sostituito dall'art. 10 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.*).

32 - I commi 2 e 3 dell'art. 23, che disciplinavano le modalità di determinazione della cifra elettorale di ogni gruppo e della cifra individuale di ogni candidato, sono stati abrogati dall'art. 274, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I commi dal quarto all'ottavo, i quali disciplinavano l'assegnazione dei seggi di consigliere provinciale, erano stati già abrogati dall'art. 34, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione del retta del sindaco, ecc.*). La materia è ora disciplinata dall'art. 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Legge
8 marzo 1951
n. 122

Norme per
la elezione
dei consig
provincia

ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

ART. 25³³

1. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti.

ART. 26

1. Nel caso di contemporaneità della elezione del consiglio provinciale con la elezione dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

- 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio, il quale le pone nelle rispettive urne;
- 2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;
- 3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono in quanto applicabili le disposizioni di cui [al comma quinto e seguenti dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29³⁴].

33 - Articolo così sostituito dall'art. 11 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.*).

34 - Ora, art. 22, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*). Si vedano anche l'art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, ecc.*), e successive modificazioni, e gli articoli 13 e 14 del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.



ART. 27³⁵

1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle amministrazioni provinciali.

2. Nel caso di contemporaneità della elezione del consiglio provinciale con la elezione di consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'amministrazione provinciale ed i singoli comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa amministrazione provinciale³⁶.

ART. 28

*Omissis*³⁷

TABELLA A

*Omissis*³⁸

TABELLA B

*Omissis*³⁸

-
- 35 - Si veda anche l'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale*), e successive modificazioni.
- 36 - Comma così sostituito dall'art. 13 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (*Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, ecc.*).
- 37 - L'art. 28 conteneva disposizioni transitorie relative ai risultati del censimento in base al quale determinare la popolazione di ciascuna provincia; esso ha cessato di avere vigore.
- 38 - Le tabelle allegate contenevano le parti interna ed esterna del modello della scheda di votazione, ciò che è attualmente disciplinato dall'art. 15 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*) e dalle tabelle, allegate al decreto medesimo, G e H, relative al primo turno di votazione, e D ed I, relative all'eventuale turno di ballottaggio [pag. 336 e 338 e pagg. 332 e 339].

Legge
8 marzo 1951
n. 122

**Norme per
la elezione
dei consigli
provinciali**